

L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO BATTERIE IN ITALIA: IL D.LGS. N. 29/2026

Il d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 (per brevità, il “Decreto”) rende operativo nell’ordinamento nazionale il Regolamento (UE) 2023/1542 (per brevità, anche il “Regolamento UE”), ossia la disciplina europea di riferimento in materia di batterie e rifiuti di batterie.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. DA DOVE NASCE IL DECRETO

Il Regolamento (UE) 2023/1542, applicabile dal 18 febbraio 2024, ha sostituito la direttiva 2006/66/CE - attuata in Italia con il d.lgs. n. 188/2008 - introducendo una disciplina uniforme e direttamente vincolante per l'intero ciclo di vita delle batterie. Per la sua piena operatività, il Regolamento UE richiede di essere attuato nell'ordinamento italiano tramite uno strumento legislativo nazionale quale appunto il Decreto, che individua le autorità di vigilanza, stabilisce il sistema sanzionatorio, disciplina il registro dei produttori e definisce il quadro dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Il Decreto, adottato in attuazione dell'art. 29 della l. n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024), ha dunque realizzato questi ed altri profili applicativi, abrogando il previgente d.lgs. n. 188/2008, attuativo della direttiva 2006/66/CE, a sua volta abrogata dal Regolamento UE.

2. LE AUTORITÀ COMPETENTI

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** è l'autorità competente principale. Al suo interno, la Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi esercita le funzioni di vigilanza sul mercato e sugli obblighi dei fabbricanti, importatori e degli altri soggetti che immettono batterie sul mercato (art. 3, comma 2), mentre la Direzione generale economia circolare e bonifiche è competente per la gestione dei rifiuti di batterie (art. 3, comma 3), in attuazione dell'art. 54, par. 1, del Regolamento UE.



Al **MASE** spetta anche l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di conformità del prodotto (in particolare quelle riguardanti la marcatura, l'etichettatura (anche digitale) e il rispetto dei requisiti sostanziali delle batterie, quali sostanze pericolose, impronta di carbonio, contenuto di materiale riciclato, prestazioni e durabilità); il suddetto ministero si può avvalere delle CCIAA e delle altre autorità di vigilanza del mercato individuate dal Decreto (art. 3, commi 2 e 4). I relativi proventi sono ripartiti nella misura del 50% al MASE e del 50% all'autorità che ha effettuato l'accertamento (art. 34, comma 10). Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** svolge il ruolo di autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità (art. 3, comma 1) e interviene, congiuntamente al MASE, nei procedimenti di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi e di autorizzazione dei sistemi individuali.

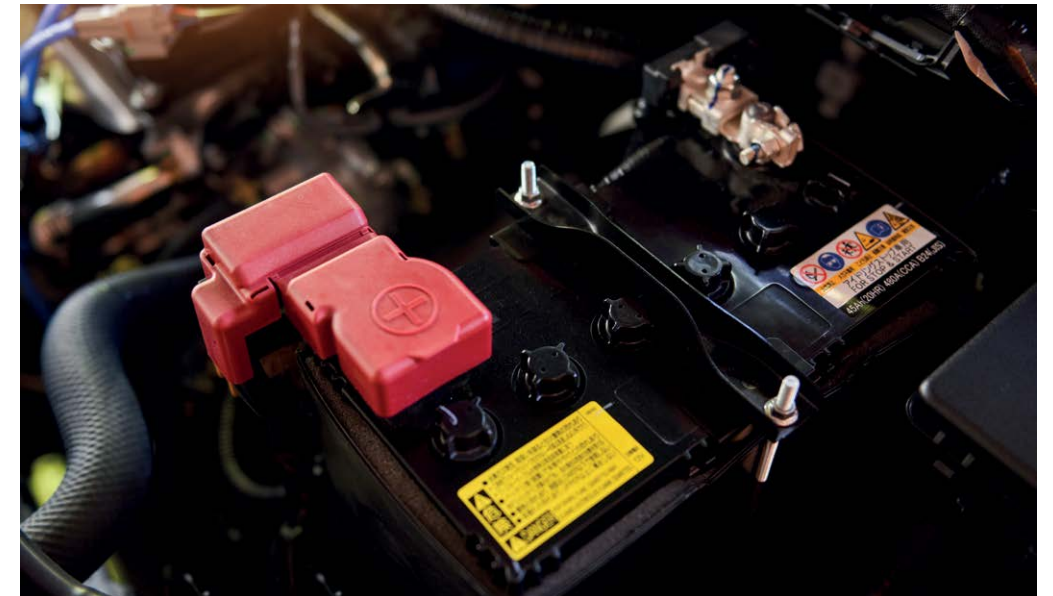
Il controllo alle frontiere è attribuito all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)** e alla Guardia di Finanza (art. 3, comma 4).

Il **Comitato di vigilanza e controllo** (art. 24), già istituito presso il MASE ed operante anche sotto il previgente d. lgs. 188/2008, programma e dispone le attività ispettive, avvalendosi della Guardia di Finanza e del Comando dei Carabinieri per la tutela forestale; i relativi costi, incluse le attività di ISPRA, sono posti a carico dei produttori (art. 24, comma 2).

3. CONFORMITÀ DEL PRODOTTO, ETICHETTATURA E DOVERE DI DILIGENZA

Sul piano della conformità del prodotto, il decreto incide su tre profili operativi.

- **La dichiarazione di conformità UE** (quale obbligo documentale funzionale alla dimostrazione della conformità del prodotto) deve essere redatta in lingua italiana (art. 13).
- **I recapiti di fabbricanti e importatori** devono essere indicati in modo chiaro sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento, in modo da consentire l'identificazione del soggetto responsabile: l'indicazione del solo indirizzo web non è sufficiente (art. 14, comma 4).
- **La marcatura CE**, attestante la conformità della batteria ai requisiti applicabili del Regolamento UE, deve essere apposta direttamente sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile, oppure — ove ciò non sia possibile — sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (art. 15, comma 1). Dal 18 agosto 2026, ovvero dalla diversa decorrenza eventualmente determinata dagli atti di esecuzione dell'Unione, diventano operative le prescrizioni relative all'**etichettatura digitale** (codice QR), che impongono la disponibilità, in formato elettronico, di informazioni relative alle caratteristiche della batteria, alla sua tracciabilità e ai parametri di sostenibilità, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE.
- **Obblighi di diligenza**: Il Decreto dà attuazione agli obblighi di due diligence lungo la catena di approvvigionamento delle materie prime (artt. 48-52 del Regolamento UE), imponendo agli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio e che superano le soglie dimensionali previste dal Regolamento UE,



l'adozione di procedure proporzionate alla dimensione aziendale per l'identificazione, la prevenzione e la gestione dei rischi connessi all'approvvigionamento (artt. 16-17).¹

4. LA RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

L'art. 25 configura una responsabilità estesa in capo al produttore, inteso quale soggetto che immette per la prima volta batterie sul mercato nazionale, e quindi tenuto a finanziare e organizzare la gestione dei rifiuti derivanti dalle batterie così immesse. La nozione comprende anche chi opera mediante vendite a distanza, per i quali è obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato mediante mandato scritto (art. 25, comma 4), nonché chi commercializza batterie derivanti da ricondizionamento, cambio di destinazione o rifabbricazione (art. 25, comma 2). L'adempimento degli obblighi avviene tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), individuali o collettivi, attraverso i quali il produttore assicura il finanziamento e l'organizzazione delle attività di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti di batterie.

Il sistema individuale (art. 26) è su-

bordinato al riconoscimento preventivo del MASE entro novanta giorni dalla presentazione di una domanda completa, richiede il possesso di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 o EMAS e l'adozione di un meccanismo di autocontrollo conforme all'art. 58, par. 5, del Regolamento UE, volto a garantire la corretta gestione degli obblighi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Tale modalità non è ammessa, ai fini dell'adempimento degli obblighi EPR, per le batterie portatili e per le batterie LMT (per mezzi di trasporto leggeri).

Il sistema collettivo (art. 27) assume forma consortile ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c., opera senza scopo di lucro (art. 27, comma 10) e deve essere disciplinato da uno statuto conforme allo statuto-tipo da approvare con decreto MASE-MIMIT. L'approvazione dello statuto costituisce condizione per l'operatività del sistema e per la possibilità di adesione da parte dei produttori. I contributi versati dai produttori devono essere modulati secondo criteri di eco-modulazione, tenendo conto della composizione chimica, del contenuto di materiale riciclato e dell'impronta di carbonio delle batterie (art. 27, comma 4); almeno il 3% del contributo ambien-

¹ - In caso di non conformità agli obblighi di due diligence sopra indicati, l'autorità competente attiva un procedimento articolato in due fasi: notifica delle irregolarità con assegnazione di un termine minimo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, seguita dalla fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per l'adozione delle misure correttive necessarie al ripristino della conformità (art. 16, comma 3). In caso di persistenza della non conformità, l'autorità può limitare o vietare l'immissione sul mercato e disporre il ritiro o il richiamo del prodotto (art. 16, comma 4).

le deve essere destinato ad attività di informazione e sensibilizzazione degli utilizzatori finali sulla raccolta differenziata (art. 27, comma 9).

5. IL REGISTRO DEI PRODUTTORI E IL CENTRO DI COORDINAMENTO BATTERIE

I produttori possono immettere batterie sul mercato nazionale solo previa iscrizione al Registro dei produttori di batterie (art. 20): l'iscrizione costituisce condizione per l'immissione sul mercato nazionale e la sua assenza comporta il divieto di commercializzazione delle batterie, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 36.000 a 120.000 euro (art. 34, comma 5, lett. b). Il Registro è gestito dalle Camere di Commercio ed è strutturato come infrastruttura informativa interconnessa con il Registro delle Imprese, l'Albo gestori ambientali e il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), al fine della tracciabilità dei flussi di batterie immesse sul

mercato e al controllo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (art. 20, comma 8). Il numero di iscrizione deve essere indicato sui documenti di trasporto e sulle fatture commerciali entro trenta giorni dal rilascio (art. 20, comma 7); nel caso di vendita a distanza, deve inoltre essere pubblicato sul sito internet del venditore e comunicato alla piattaforma di e-commerce utilizzata. I produttori sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 marzo, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nell'anno precedente, distinti per categoria e composizione chimica, ai fini del monitoraggio degli obblighi di responsabilità estesa e del calcolo dei tassi di raccolta (art. 21, comma 3).

Il Centro di coordinamento batterie (art. 22) è un soggetto consortile di diritto privato incaricato del coordinamento operativo dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti di batterie sul territorio nazionale, con funzioni di coordinamento obbligatorio tra i sistemi di gestione nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore. L'adesione è obbligatoria per tutti i sistemi individuali e collettivi, quale requisito per l'esercizio dell'attività; la mancata adesione comporta, a seguito di diffida e decorso del termine assegnato, la revoca dell'autorizzazione (art. 22, comma 3). Il Centro provvede all'assegnazione dei punti di raccolta ai sistemi di gestione nell'ambito della ripartizione operativa degli obblighi tra i sistemi stessi, verifica periodicamente i tassi di raccolta e adotta misure correttive nei confronti dei sistemi che non raggiungono gli obiettivi previsti dalla normativa.

6. OBIETTIVI DI RACCOLTA E GARANZIA FINANZIARIA

Il decreto stabilisce obiettivi minimi di raccolta differenziata. Per le batterie portatili: 63% entro il 31 dicembre 2027 e 73% entro il 31 dicembre 2030 (art. 19, comma 1). Per le batterie

LMT: 51% entro il 31 dicembre 2028 e 61% entro il 31 dicembre 2031 (art. 19, comma 3).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi rileva ai fini della verifica del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e può condurre alla revoca del riconoscimento nei casi in cui non siano più garantite le condizioni richieste per operare, tra cui il rispetto dei livelli minimi di raccolta (art. 27, comma 16). Il tasso di raccolta è determinato annualmente dal Centro di coordinamento secondo i criteri dell'Allegato XI del Regolamento UE, che definiscono le modalità di calcolo dei quantitativi raccolti rispetto all'impresso sul mercato.

Al momento dell'immissione sul mercato, il produttore è tenuto a prestare una garanzia finanziaria a copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie nei casi di inadempimento, cessazione dell'attività o insolvenza (art. 29). Tale obbligo si inserisce tra gli strumenti del sistema di responsabilità estesa del produttore, ma la sua piena operatività è subordinata all'adozione del decreto interministeriale MASE-MIMIT che ne definisce modalità, importi e forme ammesse.

7. GLI OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI E CORRELATIVE SANZIONI

Il distributore è tenuto al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie delle stesse categorie di quelle messe a disposizione sul mercato: ciò ai sensi dell'art. 62 del Regolamento UE, che prevede un obbligo di ritiro gratuito dei rifiuti di batterie portatili e LMT, funzionale alla raccolta differenziata, secondo modalità definite dal medesimo articolo. In caso di inadempimento è prevista la sanzione dettagliata al successivo paragrafo n°7, che va da 40 a 200 euro per ciascuna batteria non ritirata (art. 34, comma 6).

L'obbligo si applica anche alla vendita a distanza: il distributore che effettua consegne a domicilio

deve organizzare modalità idonee a garantire il ritiro del rifiuto di batteria presso il cliente oppure tramite il conferimento a un punto di raccolta, previamente individuato e comunicato. Il distributore è tenuto a fornire al cliente informazioni chiare sulle modalità di restituzione.

I fornitori di piattaforme online sono soggetti a sanzione da 650 a 2.500 euro (art. 34, comma 7) qualora consentano la vendita di batterie da parte di operatori che non rispettano gli obblighi di ritiro (di cui all'art. 62, paragrafo 6, del Regolamento UE).

8. IL SISTEMA SANZIONATORIO IN GENERALE

L'art. 34 del Decreto (al quale si rimanda per un quadro più completo) struttura le sanzioni in relazione alla natura e alla gravità dell'inadempimento. Il sistema sanzionatorio si concentra su alcune violazioni centrali:

- l'immissione sul mercato in assenza di iscrizione al Registro dei produttori o senza adesione ad un sistema EPR comporta sanzioni da € 36.000 a € 120.000;
- le sanzioni per violazioni dei requisiti di prodotto e degli obblighi di etichettatura possono raggiungere € 150.000;
- gli inadempimenti informativi sono puniti con sanzioni fino a € 24.000;
- il mancato ritiro dei rifiuti da parte dei distributori - come sopra già ricordato - è sanzionato con una somma che va da € 40 a € 200 per unità;
- i fornitori di piattaforme online - come, anche in tal caso, già sopra indicato - rispondono con sanzioni fino a € 2.500 nei casi di vendita non conforme.

Le sanzioni sono irrogate dalle autorità competenti e determinate tenendo conto del numero di batterie coinvolte, del vantaggio economico conseguito e dell'entità del danno potenziale o effettivo (art. 34, comma 11).



9. IL REGIME TRANSITORIO

Il decreto è in vigore dall'11 febbraio 2026. I sistemi individuali già operanti devono presentare domanda di riconoscimento al MASE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (art. 35, comma 3).

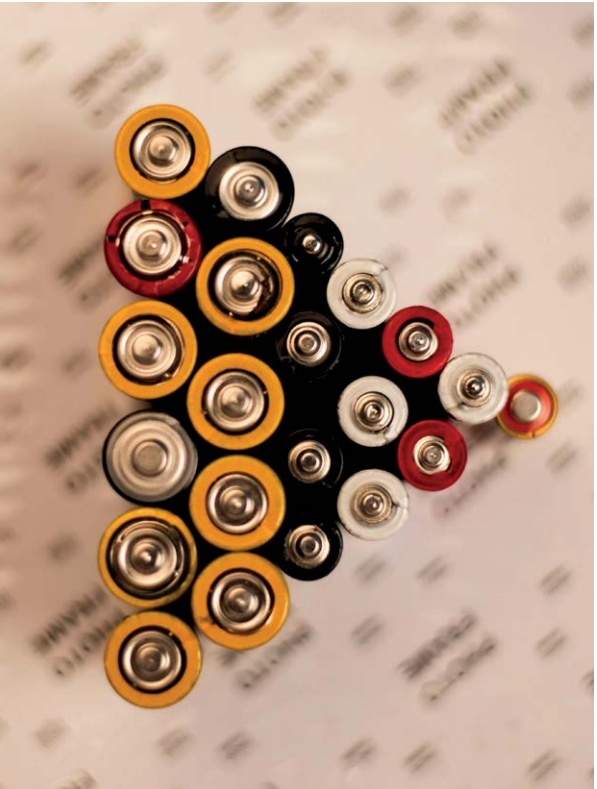
I sistemi collettivi devono adeguare il proprio statuto allo statuto-tipo entro centottanta giorni dalla sua approvazione (art. 27, comma 17). I soggetti già operanti nell'ambito della responsabilità estesa del produttore si adeguano alle nuove disposizioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (art. 35, comma 6); entro il medesimo termine, i punti di raccolta devono conformarsi alle nuove modalità di organizzazione del sistema, mediante adeguamento organizzativo e, ove necessario, stipula degli accordi con i produttori o con i sistemi collettivi (art. 35, comma 5). Dal 18 agosto 2026, ovvero dalla diversa decorrenza (se successiva) stabilita dagli atti di esecuzione dell'Unione europea, diventano applicabili gli obblighi di etichettatura digitale (codice QR) previsti dall'art. 13 del Regolamento. Dal 18 febbraio 2027 si applicano le ulteriori prescrizioni informative previ-

ste dall'art. 13, paragrafi 6 e 7, del Regolamento UE.

10. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il d.lgs. n. 29/2026, ovviamente, non introduce una disciplina sostanziale autonoma delle batterie rispetto a quella già definita dal Regolamento (UE) 2023/1542, ma ne assicura l'attuazione nell'ordinamento nazionale, individuando le autorità competenti, disciplinando gli strumenti di tracciabilità e definendo il sistema sanzionatorio.

L'effettività del sistema dipende dall'adozione dei provvedimenti attuativi ancora previsti - in particolare lo statuto-tipo dei sistemi collettivi e le modalità della garanzia finanziaria - e dalla piena operatività del Registro dei produttori di batterie, che funge da snodo degli obblighi informativi e dei meccanismi di controllo. Nella fase di prima applicazione, la posizione degli operatori economici dipende dall'adempimento degli obblighi di iscrizione al Registro, dalla configurazione del sistema di responsabilità estesa adottato e dalla conformità documentale e informativa richiesta dalla normativa, profili che incidono direttamente sul regime di responsabilità e sull'esposizione al rischio sanzionatorio.



Riproduzione riservata
©Maurizio Iorio

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo